

Energy Development

Il Responsabile della Struttura Energy Development di FS Energy

Il Procuratore di RFI

POTENZIAMENTO DELLA SSE DI CHIVASSO CON UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 7,725 MWP, DENOMINATO CHIVASSO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Responsabile

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il punto 2 lett. d-*quater* dell’Allegato IV della Parte II;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la L. 30 dicembre 2024, n. 207 e s.m.i. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e in particolare l’art. 1 comma 525 ai sensi del quale “Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria e realizzati dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i. (D.L. 77/2021) – recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” – e in particolare l’art. 53-*bis* che “al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal



PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”, introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l’approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie, rinviando all’art. 48 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del medesimo D.L.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. (DL 76/2020) e in particolare l’art. 13 recante “*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*” applicabile fino al 31 dicembre 2026, in forza di quanto previsto dall’art. 10, comma 4 del D.L. 25/2025 (conv. in L. 69/2025 e s.m.i.), fatto salto dall’art. 5 comma 1 bis del DL 19/2026 (conv. con L. 50/2026);

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” – e, in particolare, l’art. 20 recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*” applicabile all’intervento in argomento in ragione della disposizione transitoria di cui al D.L. 175/2025 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4/2024) entrato in vigore il 22/11/2025, che all’art. 2 comma 1 bis prevede “*Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. [...] Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 - “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118* – e in particolare l’art. 9, limitatamente agli effetti derivanti dall’approvazione del progetto relativo ad impianti fotovoltaici;

VISTO che in data 17 luglio 2025 è stata costituita FS Energy S.p.A., società interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., avente come oggetto sociale, tra l’altro, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria. A tal fine, RFI ha conferito a FS Energy idonei poteri tramite apposita procura speciale;

VISTO che l’impianto in oggetto beneficia delle disposizioni legislative in materia di “*aree idonee*” in quanto ricade in aree a destinazione agricola a distanza inferiore di 500 m da uno stabilimento industriale (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2 del D. lgs. n.199/2021) e in aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3 del D. lgs. n.199/2021); pertanto, avendo una potenza inferiore ai 12 MW l’impianto è escluso da procedure di valutazione di impatto ambientale (Allegato IV, alla Parte II del d.lgs. 152/2006, punto 2 lett. d-quater);



PREMESSO CHE

Relativamente all'iter di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale

- In data 24/10/2025, RFI ha avviato l'iter di connessione presso i competenti uffici di Terna S.p.A. per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per l'impianto fotovoltaico in argomento (codice pratica n. 202505064E);
- in data 19/01/2026 con nota prot. TERNA/P20260006646, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento in antenna a 132 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata "Chivasso RT";
- in data 16/02/2026 con nota prot. TERNA/P20260023001, Terna ha sollecitato l'accettazione del preventivo, che FS Energy ha accettato in data 24/03/2026.

Relativamente agli aspetti della tutela archeologica:

- Con nota prot. RFI-ENE.BD\A0011\P\2025\28 del 05/11/2025, RFI ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Torino gli elaborati caratterizzanti il progetto in argomento, unitamente allo studio archeologico, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 41, comma 4 e all'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, in materia di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" (VPIA);
- La suddetta SABAP, con nota prot. 25302-P del 13/11/2025, ha ritenuto: i) "per i campi fotovoltaici, dove si ritiene che il rischio archeologico relativo dell'opera vada ricalibrato a MEDIO (...) necessaria l'attivazione di ulteriori procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del punto 6 dell'allegato 1 del DPCM 14 febbraio 2022, con l'esecuzione di un piano di saggi archeologici preliminari, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell'area interferita dagli interventi in progetto e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori. I saggi, da eseguire nella parte il cui sottosuolo non è manomesso. (...). A conclusione delle verifiche archeologiche ritenute necessarie e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul progetto in questione". A tal riguardo si procederà con l'invio alla SABAP del Piano dei sondaggi già condiviso in un incontro con la medesima per la relativa approvazione formale; ii) "per le attività BOE, la realizzazione delle condotte elettriche (lungo il rilevato ferroviario esistente), la cabina di scambio (all'interno della stazione SSE già esistente) e la viabilità di accesso, concordando con il rischio archeologico BASSO proposto dallo studio prodromico" (...) "non (...) necessaria l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e art. 1, c. 7 dell'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 e di quanto disposto dalle linee guida approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, con l'esecuzione di saggi archeologici preliminari. Tuttavia, date le numerose tracce di frequentazione antica dell'areale interessato dall'opera in epigrafe, si ritiene opportuno a scopo cautelativo, in conformità a quanto previsto dall' art. 1, comma 5 dell'allegato I.8 del citato D.Lgs 36/2023, che tutti i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi".

Relativamente al procedimento di Conferenza di Servizi:



- Con nota prot. RFI-ENE\A0011\P\2025\177 del 19/11/2025 RFI S.p.A. ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS), da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini della localizzazione e dell'approvazione del progetto, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, del D.L. 25/2025 e 53-*bis*, comma 1, e 48, comma 5, del D.L. 77/2021, allegando la Tabella "A" nella quale è stata indicata, per ciascuna Amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite, la normativa di riferimento in rapporto alla determinazione da assumere;
- con nota prot. FSEnergy-RE\P\2026\65 del 05/02/2026, FS Energy ha comunicato la costituzione della Società FS Energy S.p.A. e il subentro della stessa a RFI, a far data dal 30 dicembre 2025, nella gestione della Conferenza di Servizi in oggetto, nella persona del dott. Giuseppe Molina, in qualità di procuratore speciale di RFI S.p.A. e responsabile della Struttura Energy Development di FS Energy S.p.A., munito di idonei poteri. Con la medesima nota gli Enti/Amministrazioni convocati in Conferenza di Servizi sono stati sollecitati a rilasciare i pareri di competenza;
- con nota prot. FSEnergy-ED\P\2026\229 dell' 08/04/2026, FS Energy, a seguito della comunicazione ricevuta dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (di cui *infra*) e di approfondimenti condotti in riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ha esteso al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte la convocazione della CdS ai fini dell'espressione del parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi previsti in progetto e ricadenti nel Comune di Chivasso con la vigente pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006;
- il PFTE dell'opera in epigrafe è corredato dal piano degli espropri e/o asservimenti;
- RFI S.p.A., in data 1/12/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto e del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento sulle aree occorrenti per la realizzazione delle opere nonché alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990 in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, comma 5-*quater* del DL 77/2021, con avviso pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale "*Corriere della Sera*" e su quello a tiratura locale "*La Stampa*" ai fini della partecipazione dei soggetti interessati. Per il medesimo avviso è stata richiesta contestualmente la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte e presso l'Albo Pretorio online dei Comuni di Chivasso e Verolengo interessati dall'intervento al fine di dare massima diffusione dell'avvio del procedimento;
- gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 03/03/2026, cod. D233 00 P 40 IS AQ.00.0 0 001 A, redatta da FS Engineering S.p.A., nella quale si dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari di immobili o da altri soggetti interessati dall'opera.



CONSIDERATO CHE

Nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata il 19/11/2025 sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale**, con nota prot. 184558/2025 dell'1/12/2025 ha comunicato che “(...) Materia urbanistica
Qualora l'approvazione del progetto in argomento comporti una variante urbanistica si evidenzia che essa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs 190/2024 (Autorizzazione Unica), avviene per espressa previsione di legge. In tali casi le valutazioni istruttorie di natura urbanistica, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 bis, comma 15 bis, della L.R. 56/77. A tal riguardo, la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, ha esplicitamente chiarito che: “legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977. Si invitano di conseguenza le autorità competenti alla conduzione dei procedimenti rientranti nel comma 15 bis dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977, riassunti all'Allegato A alla presente circolare, a non convocare la Regione nei procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al comma 15 bis.” Si evidenzia, inoltre, che in caso di motivato dissenso, il Comune ha la facoltà di proporre opposizione, come previsto dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto sancito dall'Art. 9 del D.Lgs 190/2024. Sono comunque sempre fatte salve le disposizioni della pianificazione territoriale sovraordinata e in particolare di quelle prescrittive afferenti il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) approvato con DCR 30 settembre 2025 n.122-20649.
Normativa in materia di paesaggio - Relazione in adempimento all'art. 146 del D.Lgs 42/2004
Gli atti messi a disposizione, secondo i contenuti normativi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., consentono di apprezzare che i limiti territoriali oggetto di intervento non risultano avere interferenze di alcun tipo con le aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), di cui alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.”;
- la **Città Metropolitana di Torino**, con nota prot. 33443/2026 del 02/03/2026 ha trasmesso la propria determinazione favorevole, condizionata e subordinata all'adempimento alle prescrizioni ivi contenute “e finalizzata (nel caso di autorizzazione della Conferenza) al rilascio dei titoli in materia stradale: qualora non dovessero recepirsi le indicazioni enunciate, si deve intendere diniegato ogni intervento su strade di competenza della Città metropolitana o nella loro fascia di rispetto”;
- il **Consorzio del Canale Demaniale di Caluso e Consorzio Irriguo di Chivasso**, con nota prot. 258/2026 del 12/02/2026 hanno espresso parere di massima favorevole con prescrizioni;
- il **Comune di Chivasso - Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia Privata/SUE/SUAP**, con nota prot. 0004853/2026 del 28/01/2026 “accertato che l'intervento ricade in aree idonee “ex art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 ora art. 11bis comma 1 lett. l del D.lgs 190/2024 e s.m.i.)” ha comunicato “(...) nulla osta al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica del potenziamento della SSE di Chivasso (TO) con un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7,725 MWp, denominato Chivasso”, per quanto attiene alla competenza di questo Ufficio, fatti salvi adempimenti necessari per il rilascio delle



autorizzazioni/atti di assenso da parte degli altri Enti interessati, qualora siano accertate interferenze con quanto previsto in progetto”;

- il **Comune di Verolengo**, Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia, Urbanistica, Territorio e Ambiente, con nota prot. 1825 del 03/03/2026, ha rilasciato “(...) nulla osta per quanto riguarda i seguenti aspetti: - compatibilità urbanistico edilizia.”;
- l'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Pò**, con mail del 09/03/2026, ha comunicato che “Con riferimento alla vostra richiesta in merito al procedimento in oggetto, si rappresenta preliminarmente che le attribuzioni istituzionali assegnate dalla legge a questa Autorità concernono la pianificazione territoriale di settore e conseguente programmazione generale degli interventi attuativi della stessa su scala distrettuale (cfr. Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. A mente delle vigenti norme, questa Autorità non è pertanto competente: - alla adozione di provvedimenti (comunque denominati) in ordine alla progettazione, realizzazione e/o manutenzione di opere ed interventi di qualsiasi tipo; - all'espletamento di attività di carattere consultivo (pareri, valutazioni tecniche, nulla osta ecc.) rispetto alla compatibilità di interventi come quello in oggetto con gli strumenti di pianificazione da essa elaborati; - a funzioni di controllo sull'operato degli enti od organi di amministrazione attiva competenti a provvedere in ordine alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi. A fronte di quanto evidenziato, si comunica in ogni caso, nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto: - in primo luogo, sia verificata l'ammissibilità dell'intervento rispetto ai contenuti degli Elaborati della pianificazione di bacino distrettuale vigente PAI-PGRA (con particolare riguardo alle disposizioni delle Norme di Attuazione di detti Piani dichiarate di efficacia immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.) così come recepiti negli strumenti di pianificazione generale di livello locale sulla base delle disposizioni regionali; - in secondo luogo (una volta che la suddetta ammissibilità sia stata accertata), sia verificata la compatibilità dell'intervento rispetto agli Elaborati tecnici (incluse in particolare, le Direttive tecniche di Piano) della suddetta pianificazione di bacino distrettuale vigente. Tali verifiche di ammissibilità e compatibilità devono essere effettuate dalle Amministrazioni competenti in base alle vigenti norme, riconducibili in linea generale a Comuni, Province, Regioni e Autorità idrauliche, secondo il principio di sussidiarietà e alla conseguente individuazione del livello di governo maggiormente idoneo all'espletamento di tali verifiche e valutazioni.”. Al riguardo, come sopra evidenziato, a seguito di quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino e di approfondimenti, FS Energy con nota prot. FSEnergy-ED\P\2026\229 del 08/04/2026, ha chiesto al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte l'espressione del parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi previsti in progetto con la vigente pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006;
- **ANBI Piemonte - Associazione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue**, con comunicazione a mezzo PEC del 09/03/2026, ha comunicato che “Con riferimento a quanto richiesto con PEC 19/11/2025, si comunica che ANBI PIEMONTE non ha osservazioni in merito. Si rimanda per i dettagli tecnici al parere già espresso dai nostri Consorzi associati Consorzio Irriguo di Chivasso e Consorzio del Canale Demaniale di Caluso con nota 12/02/2026.”;
- **SATAP S.p.A. – Autostrada A4 Torino-Milano**, con nota prot. A4-3/U del 02/01/2026 ha comunicato “(...) l'opposizione ad una eventuale procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di terreni di proprietà autostradale, come invece previsto negli elaborati progettuali sopra citati. I terreni interessati



dalla presente procedura potranno essere oggetto di atto di concessione di occupazione (tramite sottoscrizione di una convenzione), rilasciabile previo esperimento delle necessarie formalità nei confronti del nostro Concedente M.I.T.. A tal fine, dovrà essere presentata formale istanza alla scrivente, corredata da elaborati contenenti le informazioni di dettaglio relative all'occupazione delle aree autostradali.

Premesso quanto sopra, si comunica che, per quanto di competenza della scrivente e fatti salvi eventuali ulteriori pronunciamenti da parte del nostro Concedente M.I.T., il parere della Concessionaria è favorevole con le seguenti prescrizioni: - i pannelli fotovoltaici e le relative cabine di trasformazione, di smistamento e cabine BESS dovranno essere realizzati a distanza non inferiore a m 30 dal confine stradale; - le recinzioni delimitanti i vari settori dell'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzate a distanze dal confine stradale conformi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione; - qualora si rendesse necessaria la posa di cavidotti o la costruzione di ulteriori opere funzionali alla realizzazione dell'impianto di che trattasi all'interno della fascia di rispetto autostradale, tali modifiche dovranno essere comunicate al fine di valutarne la compatibilità con il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione; - qualora si rendesse necessaria la posa di cavidotti o di altre opere funzionali alla realizzazione del citato impianto all'interno della pertinenza autostradale, la realizzazione delle stesse dovrà essere preceduta dalla stipula di idonea convenzione onerosa tra la Concessionaria e RFI S.p.A.”.

- Con nota prot. FSEnergy-ED\P\2026\149 del 27/02/2026, FS Energy ha evidenziato che il progetto presentato è già conforme alle prescrizioni riportate nella nota citata, mentre, per il tratto di cavidotto interferente con la fascia di rispetto autostradale ha manifestato la propria disponibilità a procedere con la stipula di apposita Convenzione; analogamente, per le aree ricomprese nel particellare di esproprio, in quanto intestate a privati, ha esteso la propria disponibilità a procedere nel medesimo modo laddove necessario;
- la **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT)**, con nota prot. 16794 del 19/02/2026, ha comunicato che “(..) le planimetrie ufficiali della rete idrica e fognaria possono essere richieste all'Ufficio Sistema Informativo Territoriale di SMAT (...) Si richiede per le interferenze con ns. condotte di fornirci, appena disponibili, le ipotesi di risoluzione esaminate, per poter comunicare ns. osservazioni specifiche. Per i parallelismi con le ns. tubazioni si richiede inoltre di indicare quali sono le distanze minime assicurate tra i perimetri esterni delle condotte per consentire l'esecuzione delle manutenzioni alle infrastrutture. (...)”. FS Energy, con nota prot. FSEnergy-ED\P\2026\195 del 19/03/2026, ha riscontrato la sopra citata nota di SMAT, rappresentando che a seguito della ricezione delle planimetrie ufficiali della rete idrica e fognaria, è stata effettuata una sovrapposizione delle stesse con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e che dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto;
- **Fastweb S.p.A.**, con pec del 09/02/2026 ha comunicato che “Come da PEC inviata il 2/12 a 'rfi-ene@pec.rfi.it' esprimo un preventivo parere favorevole circa la fattibilità dell'opera in oggetto, saranno da gestire e risolvere le interferenze al rilascio del progetto definitivo e prima dell'inizio lavori. (...) Tutti i costi degli eventuali spostamenti sia provvisori che definitivi saranno a carico del richiedente, le tempistiche per l'esecuzione delle attività sono variabili e dipendono dell'entità delle lavorazioni che saranno specificate in fase di preventivo”;



- **Infratel Italia S.p.A.**, con nota prot. 60419 del 21/11/2025 ha comunicato che *“dalle verifiche preliminari condotte, nelle zone di vostro intervento non sono presenti cavidotti in gestione Infratel Italia”*;
- **Italgas Reti S.p.A.**, con nota prot. F26041DEF0019 del 10/02/2026 ha comunicato *“(...) Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sopra descritte”*;
- **Open Fiber S.p.A.**, con pec del 21/11/2025 ha comunicato quanto segue: *“in allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua verde in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozze e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progetto oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo”. Al riguardo, dagli approfondimenti condotti dal progettista è emersa la non interferenza delle infrastrutture OpenFiber con le opere in progetto;*
- **WindTre S.p.A.**, con pec del 11/02/2026 ha comunicato che *“nelle zone di V.s. interesse non esistono interferenze con le infrastrutture Wind Tre S.p.a.”*;
- **Terna**, con nota prot. P20260036907 del 17/03/2026 ha comunicato quanto segue *“(...)gli impianti in progetto, da considerare come nuove opere, devono necessariamente risultare compatibili con i preesistenti elettrodotti e, in particolare, che dovrà essere rispettato il D. M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne; Dall'esame della documentazione inviataci, abbiamo constatato che il progetto verrà realizzato su terreni attraversati da elettrodotti di competenza di TERNA RETE ITALIA S.p.A., ovvero linee elettriche aeree, esercite ad una tensione di 132.000V; Le linee in oggetto fanno parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); la possibilità di accedere sotto l'elettrodotto in qualunque momento e con mezzi anche di notevoli dimensioni (piattaforme aeree, camion gru ed altri mezzi speciali) è condizione indispensabile per garantire la continuità di servizio degli impianti: un'indisponibilità prolungata di queste linee potrebbe mettere in crisi l'intera rete di trasmissione nazionale. Deve essere, pertanto, garantito (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno), l'accesso in sicurezza ai sostegni e al di sotto dei conduttori, sia pedonale che veicolare (se necessario anche con mezzi pesanti), per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico, ivi compresi gli interventi in emergenza in caso di guasti o anomalie; I sostegni degli elettrodotti A.T. sono dotati di impianto di messa a terra. In relazione alle ridotte distanze intercorrenti tra l'impianto di terra del sostegno n.6D e n.7D dell'elettrodotto T.022, del sostegno n.3 dell'elettrodotto T.561 e del sostegno n.5 dell'elettrodotto T.687 con l'impianto di terra dell'impianto fotovoltaico, non potendosi considerare gli impianti di terra indipendenti, potrebbero manifestarsi sovratensioni pericolose per l'impianto fotovoltaico e per le persone che eventualmente dovessero trovarsi in prossimità dello stesso. Si dovrà, pertanto, tener conto della criticità insita nella presumibile interferenza tra impianti di terra di sistemi di classe diversa, che dovrà essere valutata e risolta dal progettista del nuovo impianto. Tenuto conto dei dispersori di terra, delle fondazioni dei sostegni, e dei margini di sicurezza necessari, riteniamo che eventuali scavi e tracciati delle linee a servizio dell'impianto debbano mantenere una distanza di almeno 10 m da ciascun piede dei sostegni. Eventuali aree di stoccaggio dei materiali, invece, non dovranno essere poste al di sotto della proiezione dei conduttori di energia ed eventuali accumuli di terreno dovranno*



essere mantenuti alle distanze previste dalle vigenti disposizioni di Legge (D.M.21 marzo 1988 n. 449 art.2.1.06b). I parchi fotovoltaici in progetto risultano compatibili con la presenza dei preesistenti elettrodotti a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nella presente lettera. Ribadiamo che il rilascio del nostro parere è subordinato a che venga consentito in ogni tempo al nostro personale ed aventi causa l'accesso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro elettrodotto. Ricordiamo che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 132.000. Volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale. Ribadiamo che, in relazione alla preesistenza degli elettrodotti, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata da responsabilità derivanti dalla coesistenza dei futuri impianti FTV con le linee elettriche TERNA. Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele”.

Le Seguenti Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento, regolarmente invitati in CdS non hanno reso le determinazioni di competenza:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto - Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradali - UIT Sezione di Torino;
- Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo;
- E-distribuzione S.p.A.;
- Anas S.p.A. – Direzione Generale;
- Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta;
- ENI S.p.A.;
- Iliad Italia S.p.A.;
- Gas Plus Italiana S.p.A.;
- Ultrahet S.r.l.;
- Vodafone Italia S.p.A.;
- FiberCop S.p.A.;
- Snam rete gas S.p.A..

e pertanto si intende favorevolmente acquisito il loro assenso senza condizioni sulla decisione oggetto della CdS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i..

Con riferimento alla mancata espressione della Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo, convocata ai fini dell'espressione del parere ex art. 63 del d.lgs. 152/2006, si rappresenta che tale ufficio ha comunicato informalmente che la competenza in materia è dell'ente locale interessato, ossia il Comune di Chivasso che, come sopra riportato, ha reso parere favorevole sul progetto.

PRESO ATTO

della nota prot. DEO.DO.PIT.PMES.0172352.26.U del 22/05/2026 della Società FS Engineering S.p.A., in qualità di progettista dell'intervento, con la quale è stato trasmesso il quadro sinottico in forma tabellare (*Tabella 1*) con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo.



Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990, dell'art. 53-*bis*, comma 1, cui rimanda l'art. 1 comma 525 della L. 207/2024 e dell'art. 48, commi 5 e 5-*quater* del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i.:

- a) è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva, all'unanimità, il PFTE del "*Potenziamento della SSE di Chivasso con un impianto fotovoltaico di Potenza nominale pari a 7,725 MWp, denominato Chivasso*";
- b) la determinazione: *i*) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, *ii*) comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nel sopra riportato "*Considerato*" con le prescrizioni ivi riportate ritenute tutte accoglibili - nei termini e con le modalità indicate nell'allegato denominato "*Tabella 1*" predisposto dal progettista FS Engineering S.p.A. - e da intendersi parte integrante della presente determinazione, *iii*) ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- c) comporta l'obbligo per FS Energy di dismettere l'impianto fotovoltaico e le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, e conseguentemente ripristinare lo stato dei luoghi; a tal fine FS Energy costituirà apposita garanzia finanziaria.

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 48, commi 5 e 5-*quater* del DL 77/2021 cui rinvia l'art. 53-*bis* comma 1 del medesimo DL 77, la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva dalla Conferenza comporta l'assoggettamento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere al vincolo preordinato all'esproprio/asservimento ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e determina la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.



Art. 3
(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Art. 4
(formalità - pubblicazioni)

La presente determinazione sarà trasmessa ai soggetti interessati dalla Conferenza di Servizi e sarà pubblicata nelle pagine dei siti internet di RFI e FS Energy.

Il Presidente della Conferenza di Servizi
Ing. Giuseppe Molina

Tabella 1 - Progetto Chivasso

Cds Chivasso				
Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Infratel	25/11/2025	60419/2025	Si fa altresì presente che, dalle verifiche preliminari condotte, nelle zone di vostro intervento non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia. Si evidenzia che la presenza di eventuale infrastruttura in fibra ottica, #BUL Rete Pubblica, va richiesta al Concessionario Open Fiber S.p.A. (openfiber@pec.openfiber.it).	Nessuna azione. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari.
Fastweb	09/02/2026	a mezzo pec	Come da PEC inviata il 2/12 a 'rfi-ene@pec.rfi.it' esprimo un preventivo parere favorevole circa la fattibilità dell'opera in oggetto, saranno da gestire e risolvere le interferenze al rilascio del progetto definitivo e prima dell'inizio lavori.	In fase di progettazione esecutiva l'interferenza dovrà essere approfondita se necessario anche attraverso l'impiego di metodologie di localizzazione dirette e indirette.
Open Fiber	21/11/2025	a mezzo pec	In allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua verde in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo.	A seguito di un'analisi del progetto, integrando le condotte segnalate dall'ente, le stesse risultano non essere interferenti con le opere in progetto.
Satap	02/01/2026	A4-3/U	Si premette che la scrivente Società è titolare della concessione di costruzione, gestione ed esercizio dell'autostrada A4 Torino – Milano in forza di atto sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e che è obbligata, allo scadere della Concessione, a devolvere al Concedente M.I.T. tutti i terreni, compresi quelli interessati dal progetto di che trattasi, in quanto parte del patrimonio autostradale e sui quali non può, quindi, gravare un diritto reale. Considerato quanto sopra, con la presente la scrivente Società comunica l'opposizione ad una eventuale procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di terreni di proprietà autostradale, come invece previsto negli elaborati progettuali sopra citati. I terreni interessati dalla presente procedura potranno essere oggetto di atto di concessione di occupazione (tramite sottoscrizione di una convenzione), rilasciabile previo esperimento delle necessarie formalità nei confronti del nostro Concedente M.I.T.. A tal fine, dovrà essere presentata formale istanza alla scrivente, corredata da elaborati contenenti le informazioni di dettaglio relative all'occupazione delle aree autostradali	Si rappresenta che, le aree di proprietà di codesta Spett.le Società (Comune di Verolengo foglio 16 particelle 717,721,724,725) sulle quali è previsto l'ampimento di una viabilità esistente, sono state incluse nel particolare di esproprio in quanto catastalmente risultano essere aree di proprietà di un soggetto privato (SATAP S.p.A) ed interferite dal progetto. Pertanto, ai fini dell'utilizzo di queste aree confermiamo che non verrà attivata alcuna procedura coattiva di esproprio ma verrà stipulata apposita convenzione da sottoscrivere nella successiva fase progettuale.
Satap	02/01/2026	A4-3/U	Premesso quanto sopra, si comunica che, per quanto di competenza della scrivente e fatti salvi eventuali ulteriori pronunciamenti da parte del nostro Concedente M.I.T., il parere della Concessionaria è favorevole con le seguenti prescrizioni: I pannelli fotovoltaici e le relative cabine di trasformazione, di smistamento e cabine BESS dovranno essere realizzati a distanza non inferiore a m 30 dal confine stradale;	Tutti gli elementi (pannelli, inverter, strutture di sostegno, cabine di trasformazione, cabina di smistamento, BESS) si trovano a distanza superiore a 60 m rispetto al confine stradale, in ottemperanza alle fasce di rispetto previste al di fuori dei centri abitati per strade di tipo A.
Satap	02/01/2026	A4-3/U	Premesso quanto sopra, si comunica che, per quanto di competenza della scrivente e fatti salvi eventuali ulteriori pronunciamenti da parte del nostro Concedente M.I.T., il parere della Concessionaria è favorevole con le seguenti prescrizioni: Le recinzioni delimitanti i vari settori dell'impianto fotovoltaico dovranno essere realizzate a distanze dal confine stradale conformi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione	In conformità a quanto prescritto, il PFTE posto a base di iter autorizzativo prevede già che le recinzioni dell'impianto rispettino le distanze stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione
Satap	02/01/2026	A4-3/U	Premesso quanto sopra, si comunica che, per quanto di competenza della scrivente e fatti salvi eventuali ulteriori pronunciamenti da parte del nostro Concedente M.I.T., il parere della Concessionaria è favorevole con le seguenti prescrizioni: Qualora si rendesse necessaria la posa di cavidotti o la costruzione di ulteriori opere funzionali alla realizzazione dell'impianto di che trattasi all'interno della fascia di rispetto autostradale, tali modifiche dovranno essere comunicate al fine di valutarne la compatibilità con il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione	Con riferimento alla posa dei cavidotti si rappresenta che parte del tracciato autostradale si sviluppa parallelamente alla linea ferroviaria, in corrispondenza del rilevato ferroviario. In particolare, si evidenzia che una porzione di cavidotto, relativo ai sottocampi posti ad ovest, all'interno della fascia di rispetto autostradale per un tratto compreso tra il punto di attraversamento no-dig della linea ferroviaria e una estensione di circa 200 m in direzione est, oltre la quale tracciato del cavidotto non ricade più in fascia di rispetto, in quanto la linea ferroviaria e l'autostrada risultano divergenti. Al riguardo, si trasmette in allegato stralcio planimetrico (Allegato 1) recante l'individuazione del tratto di cavidotto interferente con la fascia di rispetto autostradale, e si manifesta sin d'ora la disponibilità di questa Società a stipulare apposita convenzione per regolamentare la realizzazione del cavidotto medesimo

Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Satap	02/01/2026	A4-3/U	Premesso quanto sopra, si comunica che, per quanto di competenza della scrivente e fatti salvi eventuali ulteriori pronunciamenti da parte del nostro Concedente M.I.T., il parere della Concessionaria è favorevole con le seguenti prescrizioni: Qualora si rendesse necessaria la posa di cavidotti o di altre opere funzionali alla realizzazione del citato impianto all'interno della pertinenza autostradale, la realizzazione delle stesse dovrà essere preceduta dalla stipula di idonea convenzione onerosa tra la Concessionaria e RFI S.p.A	Resta inteso che, così come richiesto, eventuali modifiche alla posa dei cavidotti che dovessero intervenire nella successiva fase progettuale saranno prontamente comunicate a codesta Società al fine di valutarne la compatibilità con il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento Attuazione e per la sottoscrizione di apposita convenzione.
Italgas	10/02/2026	F26041DEF0020	L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio a mezzo PEC a utvercellese@pec.italgasreti.it	Raccomandazione. Sono demandati all'appaltatore eventuali approfondimenti nella fase esecutiva.
Italgas	10/02/2026	F26041DEF0021	Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio;	Raccomandazione. Sono demandati all'appaltatore eventuali approfondimenti nella fase esecutiva.
Italgas	10/02/2026	F26041DEF0022	Se viene constatata la presenza di gas, qualsiasi operazione nello scavo ed il funzionamento di apparecchiature meccaniche in prossimità dello scavo devono essere interrotti immediatamente, deve essere evacuato lo scavo e la zona circostante deve essere presidiata fino all'arrivo del ns. personale, immediatamente avvisato a mezzo n.ro verde 800900999, il solo competente per la riparazione	Raccomandazione. Sono demandati all'appaltatore eventuali approfondimenti nella fase esecutiva.
Italgas	10/02/2026	F26041DEF0023	Nel caso specifico si individuano le seguenti interferenze nel comune di Verolengo meglio evidenziate nella planimetria allegata: • Lungo Via Caluso è presente un metanodotto in acciaio dn 80, classificato dal D.M. 16 Aprile 2008 di 7ª specie (pressione max di esercizio 4000 Pa); • Lungo S.P. 11 sono presenti 2 metanodotti in acciaio dn 80 e 100 classificati dal D.M. del 16 Aprile 2025 rispettivamente di 7ª specie (pressione max di esercizio 4.000 Pa) e di 4ª specie (pressione max di esercizio 500.000 Pa); • All'interno dell'area industrial/artigianale Via Enzo Ferrari è presente una distribuzione con metanodotti classificati di 6ª specie (pressione massima di esercizio 50000 Pa) Atteso quanto sopra, Vi diamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sopra descritte.	A seguito di un'analisi del progetto, integrando le condotte segnalate dall'ente, le stesse risultano essere ampiamente distanti dalle aree oggetto di intervento.
Consorzio del Canale Demaniale di Caluso e Consorzio Irriguo di Chivasso	12/02/2026	258/2026	In riferimento a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati, si esprime parere di massima favorevole al PFTE, per quanto di competenza e salvo diritti di Terzi, purchè vengano recepite le seguenti prescrizioni: Appurato che le opere in progetto interessano diversi cavi irrigui afferenti alle reti idrografiche degli scriventi Consorzi, chiediamo che in fase di redazione della progettazione esecutiva, siano rilevate puntualmente tutte le interferenze con opere, lavori e cantierizzazioni, che in qualunque modo possano interferire con detti cavi irrigui. Dovrà essere concordata con i consorzi la modalità di risoluzione di dette interferenze e valutate attentamente le fasce di rispetto nonché la possibilità di accesso alle aree intercluse per interventi di manutenzione da parte del personale dei Consorzi a tutti i cavi irrigui interessati.	Allo stato attuale dei fatti, e dalla documentazione reperita, non si ha evidenza di cartografie da parte dell'ente. L'integrazione di eventuali sottoservizi verrà rimandata alla fase progettuale successiva.
Consorzio del Canale Demaniale di Caluso e Consorzio Irriguo di Chivasso	12/02/2026	258/2026	In riferimento a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati, si esprime parere di massima favorevole al PFTE, per quanto di competenza e salvo diritti di Terzi, purchè vengano recepite le seguenti prescrizioni: L'esecuzione dei lavori che interessano i cavi irrigui sopra citati dovrà essere sempre programmata al di fuori della stagione irrigua (dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno). Nel caso si rendesse indispensabile eseguire alcune lavorazioni in detto periodo, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con i consorzi e la funzionalità dei cavi irrigui e la continuità del regolare deflusso dell'acqua dovranno essere garantite con la realizzazione di opere provvisorie.	L'osservazione verrà presa a riferimento nella fase di progettazione esecutiva quando, a valle dell'iter autorizzatorio, si potrà definire con esattezza la durata temporale delle attività durante l'anno.
Consorzio del Canale Demaniale di Caluso e Consorzio Irriguo di Chivasso	12/02/2026	258/2026	In riferimento a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati, si esprime parere di massima favorevole al PFTE, per quanto di competenza e salvo diritti di Terzi, purchè vengano recepite le seguenti prescrizioni: Qualora le opere in progetto prevedano interclusione di tratti di canali all'interno di recinzioni, il Richiedente, previa autorizzazione scritta da parte dei Consorzi, dovrà prendere in carico la manutenzione ordinaria di detti tratti, oltre a permettere sempre e comunque l'accesso all'area al personale incaricato dai consorzi per ispezioni in loco e/o interventi di manutenzione straordinaria.	Allo stato non risultano aree intercluse. Nel caso in cui, in fase esecutiva, vengano rilevate interferenze, verrà garantito l'accesso alle aree intercluse per consentire la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.
Consorzio del Canale Demaniale di Caluso e Consorzio Irriguo di Chivasso	12/02/2026	258/2026	In riferimento a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati, si esprime parere di massima favorevole al PFTE, per quanto di competenza e salvo diritti di Terzi, purchè vengano recepite le seguenti prescrizioni: Il Richiedente sarà considerato responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno o pregiudizio che, in dipendenza delle nuove opere, possa derivare alla rete consorziale, agli utenti dell'acqua irrigua e non ed alle Persone e proprietà dei Terzi, e dovrà ritenere indenne i Consorzi da ogni danno od azione relativa all'esercizio dell'oggetto della presente autorizzazione. Non potrà, inoltre, avanzare domanda di indennizzo se l'Amministrazione dei Consorzi venisse nella determinazione di potenziale la portata od ampliare i canali consortili, cambiare l'andamento e lo stato altimetrico ed in genere di fase qualsiasi innovazione.	
Smat	19/02/2026	16794	Si richiede per le interferenze con ns. condotte di fornirci, appena disponibili, le ipotesi di risoluzione esaminate, per poter comunicare ns. osservazioni specifiche.	A seguito della ricezione di tale documentazione, è stata effettuata una sovrapposizione delle planimetrie della rete idrica e fognaria in Vs gestione con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e, dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto.

Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Smat	19/02/2026	16794	Per i parallelismi con le ns. tubazioni si richiede inoltre di indicare quali sono le distanze minime assicurate tra i perimetri esterni delle condotte per consentire l'esecuzione delle manutenzioni alle infrastrutture. Si fa presente infatti che in corrispondenza dei tracciati delle tubazioni - già gravati da servitù permanente - per esigenze manutentive dovranno essere garantite fasce di rispetto di larghezza adeguata (funzione della profondità delle tubazioni) che non potrà essere pavimentata, né adibita a deposito di materiali e/o mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta	A seguito della ricezione di tale documentazione, è stata effettuata una sovrapposizione delle planimetrie della rete idrica e fognaria in Vs gestione con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e, dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto.
Smat	19/02/2026	16794	Il benessere per la realizzazione delle opere proposte si riterrà valido solo dopo che Smat riceverà una copia, sottoscritta per accettazione, delle prescrizioni contenute nel documento allegato alla presente.	Non è stata inviata la copia poiché non sussistono interferenze.
Smat	19/02/2026	16794	L'esecuzione delle opere proposte e/o le relative attività di scavo in prossimità delle nostre condotte potranno essere effettuate, previa la messa a vista della condotta stessa, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dalla condotta, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza delle condotte;	A seguito della ricezione di tale documentazione, è stata effettuata una sovrapposizione delle planimetrie della rete idrica e fognaria in Vs gestione con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e, dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto.
Smat	19/02/2026	16794	Resta vietato l'utilizzo di tecniche di trivellazioni orizzontali controllate (TOC) nei parallelismi e nelle intersezioni con ns. infrastrutture, richiedendo invece di procedere con scavi tradizionali - comunque preceduti dall'esecuzione di scavi indagine - e scavi a mano in prossimità delle nostre infrastrutture;	A seguito della ricezione di tale documentazione, è stata effettuata una sovrapposizione delle planimetrie della rete idrica e fognaria in Vs gestione con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e, dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto.

Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Smat	19/02/2026	16794	Gli eventuali nuovi elettrodotti dovranno essere distanti dal perimetro esterno delle ns. condotte almeno 1,0 m per consentire l'esecuzione di manutenzioni alle ns. infrastrutture;	Non è prevista la presenza di elettrodotti nei pressi delle condotte di SMAT
Smat	19/02/2026	16794	L'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (centro.est@smatorino.it) che fornirà, anche durante la fase esecutiva degli stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;	
Smat	19/02/2026	16794	le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento delle condotte purché, nel punto di interferenza, sia assicurato il rispetto di una distanza minima di sicurezza, misurata in senso verticale tra le superfici affacciate più vicine delle condotte, non inferiore a metri 0,50 (zerovirgolacinquanta);	
Smat	19/02/2026	16794	Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere alla Ns. unità operativa, tra l'altro, il crono-programma dei lavori;	
Smat	19/02/2026	16794	Obbligo di trasferire le informazioni di cui ai presenti punti a tutto il personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori.	
Smat	19/02/2026	16794	Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di condotta.	A seguito della ricezione di tale documentazione, è stata effettuata una sovrapposizione delle planimetrie della rete idrica e fognaria in Vs gestione con gli elaborati progettuali dell'intervento in argomento e, dall'analisi condotta non risultano interferenze tra il tracciato delle infrastrutture gestite da SMAT e le opere previste in progetto.
Smat	19/02/2026	16794	<p>Il Richiedente dovrà risarcirci di qualsiasi danno ci venisse causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l'esecuzione delle opere;</p> <p>- nel caso di futuri interventi programmabili per manutenzione straordinaria ai nostri impianti (tubazioni e/o cavi telecomunicazioni), il Richiedente si impegnerà, previa tempestive segnalazioni, a fornire l'assistenza necessaria al fine di agevolare i nostri lavori di manutenzione e ad evitare danni alle installazioni;</p> <p>- sarà concordato di comune accordo l'eventuale interruzione temporanea del servizio elettrico, nel tratto interessato dai lavori a noi necessari, qualora l'interruzione fosse indispensabile per l'esecuzione dei lavori stessi;</p> <p>- nessun risarcimento o indennizzo potrà essere richiesto per gli interventi di cui sopra;</p> <p>- la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare alle condotte, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere proposte;</p> <p>- per predisporre la necessaria supervisione dei lavori, con un congruo preavviso, si dovranno prendere accordi con il nostro personale tecnico: centro.est@smatorino.it</p>	
Città metropolitana Torino	02/03/2026	00033443/2026	Le linee elettriche in percorrenza e relativi cavidotti, al fine di salvaguardare la piattaforma stradale e le relative strutture - dovranno essere ubicate esternamente alla proprietà della Città metropolitana (oltre ciglio esterno del fosso almeno a m. 3,00 dal medesimo, su fondi privati, o - esclusivamente in caso di attraversamenti - in trivellazione orizzontale, impegnando le finitime proprietà private per le buche di lancio dei macchinari. Nell'evenienza di tracciato sotto sedime stradale o pertinenze del medesimo, si dovrà procedere con:	La prescrizione viene ottemperata in progetto; i cavidotti non intersecano la SP11, unica strada della Città Metropolitana nelle vicinanze al campo fotovoltaico.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	Trivellazione/perforazione orizzontale teleguidata (cd. scavi a cielo chiuso), con collocazione dei cavi ad almeno m. 2,00 sotto la quota del piano di rotolamento, senza interessare, per nessun motivo, piano viabile, cassonetto e strati di fondazione generici, adottando tutti gli accorgimenti ed eseguendo le opere necessarie, affinché non si verifichino frane o cedimenti che possano danneggiare la proprietà demaniale sovrastante ed arrecare danno anche nel tempo alla circolazione	La definizione del progetto di dettaglio della trivellazione (No-Dig) verrà affrontata in dettaglio nel PE. Le prescrizione verranno recepite.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	L'esecuzione delle buche per inserire macchinari, fori pilota o quant'altro, dovranno essere in posizione non compromettente strada e circolazione; i ripristini di detti alloggiamenti provvisori dovranno essere eseguiti secondo la buona regola d'arte, salvi iuribus di proprietari ed aventi diritto	La definizione del progetto di dettaglio della trivellazione (No-Dig) verrà affrontata in dettaglio nel PE. Le prescrizione verranno recepite.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	Dovranno essere trasmesse, a comprova del rispetto delle prescrizioni date in precedenza, le tavole grafiche dello sviluppo della linea, con sezioni puntuali, rappresentative e significative dei vari tratti coinvolti (in scala min. 1/20), debitamente quotate e riportanti sede stradale, pertinenze, opere limitrofe, manufatti e/o fabbricati finitimi al nastro stradale, oltre che modalità e materiali di riempimento e ricostruzione in specie per assicurare la stabilità di fossi, sponde e cigli esterni ed in genere di tutte le opere di raccolta delle acque stradali). Per eventuali percorrenze con scavalco di rii o similari, tombature e quant'altro per la continuità geometrica delle strade, si dovranno osservare le disposizioni per linee interferenti con manufatti o opere d'arte, progettando ogni attraversamento in subalveo acquisendo la specifica autorizzazione della Regione Piemonte.	La definizione del progetto di dettaglio della trivellazione (No-Dig) verrà affrontata in dettaglio nel PE.

Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	<p>Eventuali opere sopraelevate longitudinali devono essere realizzate su sostegni verticali ubicati al di fuori di piattaforma stradale e pertinenze di servizio, ad una distanza dal ciglio strada tale, secondo relazione del progettista, da non arrecare pericolo alla circolazione stradale, ovvero opportunamente protetti o installati in aderenza a recinzioni o muri (o oltre gli stessi, ove presenti).</p> <p>L'impiego di palificate e sostegni verticali esistenti ne comporterà l'acquisizione a carico del richiedente nei confronti dell'ente erogatore o soggetto avente titolo concedente, comprensivamente dei certificati di stabilità ed impiantistici.</p> <p>Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, altezza dei conduttori e distanze dei sostegni dal confine stradale, nonché tutte le norme costruttive, dovranno essere conformi alla normativa vigente e in particolare al D.M. 21.3.1988 e dall'Art. 66 D.P.R. 492/1992 e loro s.m.i..</p> <p>Qualora in fascia di rispetto stradale, i sostegni dovranno essere certificati staticamente e altresì al ribaltamento e dovranno essere sempre corredati (indipendentemente dalla distanza, in ragione della costituzione di ostacoli fissi in caso di svio veicolare) dallo stralcio del progetto esecutivo con applicazione dei criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale di cui all'Art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. Infr. e Trasp. 2367 del 21.6.2004, comprensivo di particolari costruttivi, individuando tipologia ed elementi strutturali, in attuazione dell'Art. 2, cc. 1, 2, 3 D.M. LL.PP. 223 del 18.2.1992 dal quale si evinca scelta o meno afferente l'impiego di barriere, componenti ed elementi terminali delle stesse (provvisi di omologazione e certificazione), con riguardo alla Circ. D.M. Infr. e Trasp. prot. 62032-21.7.12010 tra cui il p.to 8, oltre alle opere complementari connesse (fondazioni, raccordi, elementi di transizione ecc.).</p>	<p>Non è prevista la presenza di linee elettriche aeree; tutti i collegamenti sia tra gli inverter e le cabine di trasformazione, sia tra queste ultime e la cabina di smistamento, sia verso la sottostazione, saranno realizzati mediante cavidotti interrati.</p> <p>Si demandano le ulteriori verifiche alla fase di progettazione esecutiva.</p>
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	<p>I campi di produzione con pannelli fotovoltaici, ivi comprese strutture ed edifici, risultano oltre m. 30 dai confini della proprietà stradale (dai confini stradali intesi come definito dall'Art. 3, c.1, 10) quali limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, considerando altresì il dettato del D.M. 1.4.1968, n. 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale" e in particolare l'Art. 2 che definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi ... nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili) oltre ad osservare gli Artt. 16 Cod. Str. e 26, c. 2, c) del D.P.R. 495/1992 e s.m.i..</p>	<p>I campi fotovoltaici rispettano la normativa vigente e sono oltre i 30m dalla strada di "categoria C" più vicina. Eventuali approfondimenti si rimandano al PE.</p>

Ente	Data Richiesta	Rif. Protocollo	Prescrizione	Controdeduzione
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	<p>Dovrà essere quotata anche la posizione di apparati e strutture complementari, nonché gli accessi.</p> <p>In linea generale gli accessi, se di nuova istituzione o con utilizzo e trasformazione di cavalcavalli od altro esistente, si dovranno predisporre sistemazioni consone alle esigenze di regolazione in sicurezza (notiziando, nel caso di impiego di varchi esistenti, in merito ad atti autorizzatori pregressi), rispettando il D.P.R. 495/1992 e s.m.i (Art. 45) e l'Allegato 1, b) accessi, 10) f) e 12) del Regolamento Provinciale in materia di concessioni stradali citato, rispettando le distanze minime stabilite.</p> <p>In particolare si dovrà osservare l'Art. 45, c. 3 D.P.R. 495/1992 e s.m.i. che recita "Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore a 300 m traloro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi ... ", non essendo possibile ricorrere a deroga.</p> <p>Pertanto anche per il collegamento del campo fotovoltaico alla via pubblica dovrà essere trasmesso quanto progettualmente necessario nel rispetto delle norme e regole innanzi menzionate.</p> <p>Qualora possibile istituire un nuovo accesso (o mantenerne uno esistente), si dovrà assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fasce dimensionali minime dinamiche d'ingombro veicolare (Art. 217 - Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; - continuità di visuale (triangolo formato dalle aree di reciproca visibilità sgombra da qualunque impedimento) secondo il p.to 4.6 e 7.1 del D.M. 19.4.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali", l'Art. 16 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i.; - illuminazione secondo la normativa sugli impianti in tensione e le verifiche illuminotecniche, tra cui la Norma UNI 11248 "Illuminazione stradale", CEI 64-7 e L.R. Piemonte n. 31/2000 e s.m.i. e riferimento ai dispositivi di sicurezza stradale di cui in precedenza. 	Nella successiva fase progettuale saranno inserite distanze e quote richieste; inoltre, saranno condotte tutte le verifiche necessarie al rispetto delle normative vigenti citate in merito agli accessi.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	Eventuali recinzioni potranno essere progettate nel rispetto delle normative vigenti, esternamente al confine stradale, per la delimitazione delle aree, con altezza ≤ m. 2,00 ed alla distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale, verificate altresì all'azione del vento ed in ogni caso conformemente all'Art. 26 comma 2 e sgg. del D.P.R. 495/1992 e s.m.i..	Le recinzioni dell'attuale impianto fotovoltaico di progetto hanno un'altezza pari a 2m e distano tutte almeno 3,00m dal confine stradale. Si demandano le ulteriori verifiche alla fase di progettazione esecutiva.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	Accessi provvisori, aree di deposito e recinzioni temporanee dovranno essere oggetto di separata istanza conseguente all'ottenimento del titolo abilitativo in materia stradale.	Nella successiva fase progettuale saranno eseguite le verifiche necessarie se necessario verrà prodotta la documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo.
Città metropolitana Torino	03/03/2026	00033443/2026	Nell'evenienza di opere di mitigazione ambientale, in merito alla relativa fascia di rispetto applicabile per le quinte verdi fiancheggianti i sedimi stradali, si evidenzia che (cfr. Art. 18 Cod. Str.) ne è consentita la piantumazione a condizione che, oltre alle previsioni dello strumento urbanistico in specie per recinzioni e siepi, si osservi distanza dal confine stradale non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.	Le distanze di rispetto richiamate nella prescrizione risultano rispettate in progetto. Nel dettaglio le opere a verde dell'area ad ovest non ricadono in prossimità di viabilità mentre gli impianti più ad est, vedono un intervento siepe mista che garantisce una fascia libera rispetto alla viabilità pari a cir 12 metri. Si demandano le ulteriori verifiche alla fase di progettazione esecutiva.
Terna	17/03/2026	P20260036907	<p>Al riguardo, segnaliamo che gli impianti in progetto, da considerare come nuove opere, devono necessariamente risultare compatibili con i preesistenti elettrodotti e, in particolare, che dovrà essere rispettato il D. M. del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;</p> <p>Dall'esame della documentazione inviata, abbiamo constatato che il progetto verrà realizzato su terreni attraversati da elettrodotti di competenza di TERNA RETE ITALIA S.p.A., ovvero linee elettriche aeree, esercite ad una tensione di 132.000V;</p> <p>Le linee in oggetto fanno parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN); la possibilità di accedere sotto l'elettrodotto in qualunque momento e con mezzi anche di notevoli dimensioni (piattaforme aeree, camion gru ed altri mezzi speciali) è condizione indispensabile per garantire la continuità di servizio degli impianti: un'indisponibilità prolungata di queste linee potrebbe mettere in crisi l'intera rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Deve essere, pertanto, garantito (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno), l'accesso in sicurezza ai sostegni e al di sotto dei conduttori, sia pedonale che veicolare (se necessario anche con mezzi pesanti), per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico, ivi compresi gli interventi in emergenza in caso di guasti o anomalie;</p> <p>I sostegni degli elettrodotti A.T. sono dotati di impianto di messa a terra. In relazione alle ridotte distanze intercorrenti tra l'impianto di terra del sostegno n.6D e n.7D dell'elettrodotto T.022, del sostegno n.3 dell'elettrodotto T.561 e del sostegno n.5 dell'elettrodotto T.687 con l'impianto di terra dell'impianto fotovoltaico, non potendosi considerare gli impianti di terra indipendenti, potrebbero manifestarsi sovratensioni pericolose per l'impianto fotovoltaico e per le persone che eventualmente dovessero trovarsi in prossimità dello stesso. Si dovrà, pertanto, tener conto della criticità insita nella presumibile interferenza tra impianti di terra di sistemi di classe diversa, che dovrà essere valutata e risolta dal progettista del nuovo impianto. Tenuto conto dei dispersori di terra, delle fondazioni dei sostegni, e dei margini di sicurezza necessari, riteniamo che eventuali scavi e tracciati delle linee a servizio dell'impianto debbano mantenere una distanza di almeno 10 m da ciascun piede dei sostegni.</p> <p>Eventuali aree di stoccaggio dei materiali, invece, non dovranno essere poste al di sotto della proiezione dei conduttori di energia ed eventuali accumuli di terreno dovranno essere mantenuti alle distanze previste dalle vigenti disposizioni di Legge (D.M.21 marzo 1988 n. 449 art.2.1.06h).</p> <p>Ribadiamo che il rilascio del nostro parere è subordinato a che venga consentito in ogni tempo al nostro personale ed aventi causa l'accesso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro elettrodotto</p> <p>Ricordiamo che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/08 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale.</p> <p>Ribadiamo che, in relazione alla preesistenza degli elettrodotti, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata da responsabilità derivanti dalla coesistenza dei futuri impianti FTV con le linee elettriche TERNA.</p> <p>Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera.</p>	La prescrizione è ottemperata in progetto.
Wind/Tre	11/02/2026	a mezzo pec	Vi comunichiamo che nelle zone di Vs. interesse non esistono interferenze con le infrastrutture Wind Tre S.p.a	Nessuna azione. Si demandano alla fase esecutiva ulteriori verifiche e approfondimenti